SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Ministero delle politiche agricole e forestali:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 111

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 31 dicembre 2001.

Approvazione dei modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime. (Decreto n. 260/D2).

02A03707

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 maggio 2002, n. **100.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2002, N. 45

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. I commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

"*1-bis*. Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonchè in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese commerciali.

1-ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-*bis*, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:

a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1° febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo;

b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;

c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi.

1-quater. Le altre imprese di cui al comma 1-*bis* devono corrispondere, con le medesime modalità di cui al comma 1-*ter*, un premio così determinato:

a) imprese di gestione aeroportuale:

1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

b) esercenti attività di *cargo*: la copertura di attività di *cargo* è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.

1-quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1-*bis* con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002.

1-sexies. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1-*bis*, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di operatività dell'intervento di cui al presente articolo"»;

al comma 2, le parole da: «Stato italiano» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti*: «Stato garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituiti dal presente articolo».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: «e per le imprese di gestione aeroportuale».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1298):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) il 29 marzo 2002.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 29 marzo 2002 con pareri delle commissioni lª, 5ª 10ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 aprile 2002.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 9, 11 aprile 2002.

Esaminato in aula l'11 aprile 2002 ed approvato il 16 aprile 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2650):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 17 aprile 2002 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, V, VI, XIV.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 22, 23 aprile 2002.

Esaminato in aula il 10 maggio 2002 ed approvato, con modificazioni, il 14 maggio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1298-B):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 15 maggio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 16 maggio 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 16 maggio 2002.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 29 marzo 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29.

02G0129

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 aprile 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Isotta Fraschini motori S.p.a., unità di Bari e Trieste. (Decreto n. 30908).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta Isotta Fraschini motori S.p.a. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30890 datato 5 aprile 2002 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30890 datato 5 aprile 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

dalla ditta Isotta Fraschini motori S.p.a., con sede in Bari, unità di Bari per un massimo di 24 unità lavorative e Trieste per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 19 giugno 2000 al 18 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 2000 con decorrenza 19 giugno 2000.

Art. 2.

È prorogata la corresponsione del trattamento di cui all'art. 1 per ulteriori sei mesi per il periodo dal 19 dicembre 2000 al 18 giugno 2001, unità di Bari per un massimo di 16 unità lavorative e Trieste per un massimo di 7 unità lavorative per il periodo dal 19 dicembre 2000 al 18 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 2001 con decorrenza 19 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05689

DECRETO 11 aprile 2002.

Ricostituzione della commissione speciale degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 135 del 25 marzo 2002 con cui è stato ricostituito presso la locale sede dell'I.N.P.S. il comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 46, comma 3, della citata legge n. 88/1989 che prevede, per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma primo del predetto art. 46, l'istituzione di speciali commissioni del comitato provinciale presieduto rispettivamente dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989, e da quattro rappresentanti della categoria nominati con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

Attese le risultanze delle apposite indagini e rilevazioni effettuate, ed in particolare i dati forniti dalla locale sede dell'I.N.P.S., nonché le risultanze agli atti di quest'ufficio dalle quali desumere obbiettive valutazioni circa il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria interessate;

Considerato che sulla base delle suddette risultanze, relativamente alla categoria degli esercenti attività commerciali debbono ritenersi maggiormente rappresentative in questa provincia nell'ordine la Confcommercio e la Confesercenti;

Richiamato quanto sopra;

Viste le richieste rivolte alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria Confcommercio e Confesercenti;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Sono nominati a far parte della commissione speciale degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale di cui all'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, i seguenti componenti:

1) De Simone Silvana, nata il 25 ottobre 1951;

2) Stumpo Antonio Santo, nato il 6 settembre 1948;

3) Mazzuca Tropea Mario R., nato il 29 ottobre 1946;

4) Belvedere Luigi, nato il 19 aprile 1924.

Il presente decreto, in pari data viene trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il quale provvederà alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Cosenza, 11 aprile 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A05885

DECRETO 15 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Sa.Me. - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, unità di Catania. (Decreto n. 30915).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Ce.Sa.Me. - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 17 gennaio 2002, relativa al periodo dal 1° gennaio 2002 al 29 dicembre 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 19 febbraio 2001;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 dicembre 2000 e 18 dicembre 2001 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti all'industria chimica applicato, a 31,64 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 320 unità, su un organico complessivo di 357 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 29 dicembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Sa.Me. - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, con sede in Catania, unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,64 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 320 unità, su un organico complessivo di 357 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Sa.Me. - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05692

DECRETO 15 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, unità di Villasor. (Decreto n. 30916).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Panda, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 31 luglio 2001, relativa al periodo dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 17 ottobre 2000;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 26 luglio 2000 e 24 ottobre 2001 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° settembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore commercio applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, di cui 19 unità lavorative in part-time da 24 ore a 12 ore medie settimanali su un organico complessivo di 267 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, con sede in Cagliari, unità di Villasor (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, di cui 19 unità lavorative in part-time da 24 ore a 12 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 267 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panda, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05693

DECRETO 15 aprile 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orlandi, unità di Gallarate. (Decreto n. 30917).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Orlandi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 29372, datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 29385 del 3 gennaio 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 ottobre 2000, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 29372, datato 3 gennaio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orlandi, con sede in Milano, unità di Gallarate (Varese), per un massimo di 24 unità lavorative, per il periodo dal 2 ottobre 2001 al 1° ottobre 2002.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 2001 con decorrenza 2 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05694

DECRETO 15 aprile 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omniscom, unità di Trento. (Decreto n. 30918).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta Omniscom S.p.a. tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale del 10 agosto 2001, n. 30255, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° giugno 2001 il suddetto trattamento;

Visti gli accertamenti ispettivi da cui è emerso che le sospensioni hanno avuto termine in data 15 febbraio 2002;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento fino alla data del 15 febbraio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicate e a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Omniscom S.p.a., con sede in Bolzano e unità di Trento per un massimo di 22 unità lavorative, limitatamente al periodo dal 1° dicembre 2001 al 15 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 2001 con decorrenza 1° dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05695

DECRETO 15 aprile 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pininfarina, unità di Bairo, Grugliasco e S. Giorgio Canavese. (Decreto n. 30919).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Industrie Pininfarina, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30657, datato 2 gennaio 2002 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30666 del 3 gennaio 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30657, datato 2 gennaio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pininfarina, con sede in Torino, unità di Bairo, Grugliasco e S. Giorgio Canavese, per un massimo di 2110 unità lavorative, per il periodo dal 1° aprile 2002 al 30 settembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 2001 con decorrenza 1° aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05696

DECRETO 15 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ailati, unità di Torino. (Decreto n. 30920).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 392 del 12 dicembre 2001 pronunciata dal tribunale di Torino, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Ailati;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 13 dicembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ailati, con sede in Torino, unità di Torino, per un massimo di 21 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 2001 al 12 dicembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinariodi integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05697

DECRETO 15 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Microinformatica per telecomunicazioni, unità di Pomezia. (Decreto n. 30921).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 68 del 22 febbraio 2002 emesso dal tribunale di Velletri (Roma) con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di conocrdato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Microinformatica per telecomunicazioni;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 febbraio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Microinformatica per telecomunicazioni, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per un massimo di 104 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 2002 al 21 febbraio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05698

DECRETO 15 aprile 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurocantieri, unità di Avellino, Brugnera e Marcon. (Decreto n. 30922).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 6 del 12 gennaio 2001 pronunciata dal tribunale di Avellino che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Eurocantieri;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 13 gennaio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurocantieri, con sede in Avellino, e unità di Avellino, per un massimo di 2 unità lavorative, Brugnera (Pordenone), per un massimo di 4 unità lavorative, Marcon (Venezia), per un massimo di 7 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 2001 al 21 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05699

DECRETO 15 aprile 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 1, legge n. 56/1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IMAC - Ind. manufatti accessori e coperture, unità di Roma. (Decreto n. 30923).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visti gli accordi collettivi del 31 luglio 1995 e del 10 aprile 1996, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, in cui la società S.r.l. IMAC - Ind. manufatti accessori e coperture, ha definito con le organizzazione sindacali di categoria il programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2001, n. 30318 con il quale in ottemperanza alla sentenza n. 3234/2001 del Consiglio di Stato, sono stati accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995;

Visto il decreto direttoriale datato 27 settembre 2001, n. 30319, con il quale è stato concesso il sopra citato trattamento in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della predetta società, di proroga del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 o 1-*bis* della citata legge n. 56/1994, a decorrere dal 24 settembre 1995 per un massimo di nove lavoratori ancora in carica al fallimento;

Ritenuto di prorogare il trattamento di integrazione salariale in favore dei suddetti lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IMAC - Ind. manufatti accessori e coperture, con sede in Roma e unità di Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 24 settembre 1995 al 23 marzo 1996 per nove unità lavorative.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata dal 24 marzo 1996 al 23 settembre 1996 per otto unità lavorative.

Art. 3.

Le proroghe di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05690

DECRETO 17 aprile 2002.

Ricostituzione della commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S. di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 135 del 25 marzo 2002, con cui è stato ricostituito presso la locale sede dell'I.N.P.S. il comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 46, comma 3, della citata legge n. 88/1989 che prevede, per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma primo del predetto art. 46, l'istituzione di speciali commissioni del comitato provinciale presieduto rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989, e da quattro rappresentanti della categoria nominati con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

Attese le risultanze delle apposite indagini e rilevazioni effettuate, ed in particolare i dati forniti dalla locale sede dell'I.N.P.S., nonché le risultanze agli atti di quest'ufficio dalle quali desumere obbiettive valutazioni circa il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria interessate;

Considerato che sulla base delle suddette risultanze, relativamente alla categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, debbono ritenersi maggiormente rappresentative in questa provincia nell'ordine la Federazione provinciale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, l'Unione provinciale degli agricoltori e Associazione italiana coltivatori;

Viste le richieste rivolte alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria, Federazione provinciale CC.DD., C.I.A., Unione provinciale degli agricoltori e A.I.C.;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Sono nominati a far parte della commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale di cui all'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 i seguenti componenti:

1) Mazzeo Francesco - nato il 1° dicembre 1965;

2) Splendore Augusto - nato il 19 giugno 1928;

3) Iannuzzi Giovanni - nato il 9 luglio 1953;

4) Santoianni Giuseppino - nato il 6 dicembre 1944.

Il presente decreto, in pari data viene trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il quale provvederà alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 17 aprile 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A05886

DECRETO 22 aprile 2002.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni - settore industria, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge n. 164/1975, in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrative di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Ritenuto altresì che i sopraelencati elementi, precisi e direttamente rilevabili anche dai nostri uffici si presentano come attendibili e obiettivi;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Vicenza e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CGIL e la CISL e per i datori di lavoro Unindustria e l'Apindustria;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Vicenza, la commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai signori:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Vicenza o suo delegato, presidente;

Cattelan Valentino, rappr. CISL, membro effettivo;

Stella Giovanni, rappr. CISL, supplente;

Dalla Riva Gianni, rappr. CGIL, membro effettivo;

Ianaro Donato, rappr. CGIL, supplente;

Beltrame Franco, rappr. Unindustria, membro effettivo;

Cristellon Annalisa, rappr. Unindustria, membro supplente;

Mauro Lauro, rappr. Apindustria, membro effettivo;

Galeone Ciro, rappr. Apindustria, supplente;

Partecipano alla seduta della commissione, con voto consultivo i signori:

Acquaro Donato, rappr. I.N.P.S., membro effettivo;

Rigon Attilio, rappr. I.N.P.S., membro supplente.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 22 aprile 2002

Il direttore regionale: MARRI

02A05849

DECRETO 22 aprile 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 31/1989 del 10 aprile 1989, con la quale sono state impartite direttive per la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Vista la nota della Camera di commercio di Milano del 4 gennaio 2002, con la quale sono stati forniti i dati relativi alle imprese operanti nella provincia di Milano e la rilevazione degli occupati come forza lavoro divisi per settori economici;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Unione generale del lavoro (U.G.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi dei lavoratori (C.I.S.A.L.);

Confederazione dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONF.S.A.L.);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.);

per i lavoratori autonomi compresi i coloni e i mezzadri:

Confederazione italiana agricoltori ex Confcoltivatori (C.I.A.);

Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti);

Confederazione generale italiana dell'artigianato (Confartigianato);

Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.);

Confederazione artigiana sindacati autonomi (C.A.S.A);

Confederazione delle libere associazioni artigiani italiani (C.L.A.A.I.);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura);

Associazione industriale lombarda (Confindustria);

Associazione piccole e medie industrie (Confapi);

Associazione imprese edili (A.N.C.E.);

Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia e affine (Anima);

Associazione bancaria italiana Assicredito (ABI);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi (Confcommercio);

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti);

Attesa l'esigenza per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione;

Che detti criteri vengono individuati così come segue:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro.

Tenuto conto dei criteri indicati, riferiti in particolar modo alla realtà provinciale;

Considerato che per quanto attiene ai rappresentanti dei datori di lavoro, il criterio di rappresentatività deve essere individuato in ogni specifico settore economico, che si esprime attraverso interessi collettivi diversi, nella specialità, nella qualità e nella rilevanza degli stessi;

Considerato che dalla rappresentatività espressa da Unione del commercio e servizi e da Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti) risulta l'Unione del commercio quale associazione maggiormente rappresentativa per i lavoratori autonomi;

Tenuto conto che i dati dei settori credito, assicurativo e servizi appaltati vanno presi in considerazione unitamente;

Considerato inoltre che le organizzazioni sindacali dei lavoratori C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., con lettera congiunta dell'8 gennaio 2002, hanno fornito i dati relativi alle rappresentatività di ciascuna rispettiva associazione;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi interessate;

Decreta:

È costituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano il comitato provinciale dell'Istituto di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti signori:

1) Sandro Zaccarelli;

2) Mirella Beneggi;

3) Antonio Molinari;

4) Stefano Aristide Buzzi;

5) Giuseppe Cattaneo;

6) Marino Perotta;

7) Giancarlo Buscaglia;

8) Giuseppe Perrone;

9) Casimiro Bonfiglio;

10) Giovanni Augusto Favata;

11) Raffaello Jeran;

Membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi signori:

1) Alessandro Folli (Coldiretti);

2) Pasquale Maiocco (CLAAI);

3) Francesco Guarini (Unione);

Membri in rappresentanza dei datori di lavoro signori:

1) Enrico Carnevale Miino (Assolombarda);

2) Giorgio Matarazzo (ABI);

3) Pierantonio Poy (Unione).

Il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale lavoro o un proprio delegato.

Il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale di Stato o un proprio delegato.

Il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto I.N.P.S. o un proprio delegato.

Il comitato composto come sopra ha la durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 aprile 2002

Il direttore provinciale: TRUPPI

02A05850

DECRETO 23 aprile 2002.

Sostituzione di un componente in seno alla speciale commissione del comitato regionale I.N.P.S. dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI AOSTA

Visto il proprio decreto n. 55 del 15 febbraio 2000, con il quale sono state riconosciute le tre speciali commissioni del comitato regionale I.N.P.S. dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Vista la nota del 5 aprile 2002 dell'Associazione agricoltori della Valle d'Aosta relativa alla sostituzione del sig. Quendoz Isidoro a seguito di motivi di salute e la conseguente nomina dal sig. Virgilio Dunoyer;

Decreta:

In sostituzione del sig. Isidoro Quendoz è nominato in seno alla speciale commissione del comitato regionale I.N.P.S. dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni il sig. Virgilio Dunoyer.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 23 aprile 2002

Il direttore reggente: IANNOTTI

02A05851

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Antuszewska Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Antuszewska Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri di Bialystok (Polonia) dalla sig.ra Antuszewska Ewa, nata a Sokolka (Polonia) il giorno 10 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Antuszewska Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05662

DECRETO 13 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wojtowicz Paulina Jadwiga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wojtowicz Paulina Jadwiga ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1994 presso il Liceo medico di Kielce (Polonia) dalla sig.ra Wojtowicz Paulina Jadwiga, nata a Kielce (Polonia) il giorno 6 luglio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wojtowicz Paulina Jadwiga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05663

DECRETO 13 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zakrzewska Elwira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zakrzewska Elwira ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso il Liceo medico di Gdynia (Polonia) dalla sig.ra Zakrzewska Elwira, nata a Gdynia (Polonia) il giorno 25 settembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zakrzewska Elwira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05664

DECRETO 13 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zyta Krystyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zyta Krystyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso il Liceo medico di Piekary Slaskie (Polonia) dalla sig.ra Zyta Krystyna, nata a Wielun (Polonia) il giorno 31 marzo 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zyta Krystyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente dellaRepubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05665

DECRETO 13 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chlebek Rogoza Boguslawa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chlebek Rogoza Boguslawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1978 presso il Liceo medico di Swidnica (Polonia) dalla sig.ra Chlebek Rogoza Boguslawa, nata a Nowa Ruda (Polonia) il giorno 18 febbraio 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chlebek Rogoza Boguslawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05666

DECRETO 13 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Caragioiu Viorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Caragioiu Viorica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2001 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Caragioiu Viorica, nata a Bucarest (Romania) il giorno 11 marzo 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Caragioiu Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05660

DECRETO 13 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Faur Dolha Margareta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Faur Dolha Margareta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1998 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola postliceale sanitaria di Cluj Napoca dopo gli studi effettuati presso il Liceo sanitario di Cluj Napoca (Romania) dalla sig.ra Faur Dolha Margareta, nata a Huedin (Romania) il giorno 20 dicembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Faur Dolha Margareta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05661

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2002.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 2002, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE
CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'U.I.C. sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del S.E.B.C. e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di marzo 2002, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4160,05
ALBANIA	Lek	47	ALL	123,549
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	67,8110
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	30,2783
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35684
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,56768
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,28142
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	2,09354
ARMENIA	Dram	246	AMD	499,943
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,56768
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,66949
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4217,03
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,875800
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,330172
BANGLADESH	Taka	174	BDT	49,9206
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,74014
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,75160
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,875800
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	43,8640
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1485,83
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	6,08509
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,96617
BRASILE	Real	234	BRL	2,05562
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,60107
BULGARIA	Lev	45	BGL	1949,39
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94939
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	737,172
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3358,69
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,39025
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	104,920
CAYMAN, isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,715731
CECA REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	31,4194

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	580,032
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,25077
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,575099
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	1989,96
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	290,217
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	1,92676
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1157,30
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	305,067
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,37594
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	20,1434
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,43236
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35684
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	14,5875
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	4,04877
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,66233
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,21675
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,36389
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,32168
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,615735
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	1,99850
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	44,7111
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,700496
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	15,2944
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,95569
GHANA	Cedi	111	GHC	6561,88
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	40,2591
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	114,746
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,615735
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	155,647
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,620631
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35684
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,01789
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1717,44

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	157,767
HAITI	Gourde	151	HTG	23,8396
HONDURAS	Lempira	118	HNL	14,1763
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	6,83083
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	43,8640
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	8669,30
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	1532,65
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,273595
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	87,9735
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4,08514
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	59,2418
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	133,290
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	68,3049
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	41,8984
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,268437
LAOS	Kip	154	LAK	6656,47
LESOTHO	Loti	172	LSL	10,0974
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,556560
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1324,54
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	39,4110
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,15495
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45237
MACAO	Pataca	156	MOP	7,03574
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,4912
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5678,84
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	63,9886
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,32763
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,6933
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,399870
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,1877
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	230,728
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	26,2410
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	7,95771
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,7995
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	966,883
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	19851,2
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,96029
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	10,0974
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	67,7729

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	12,3404
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	102,758
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,71828
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,02609
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,337179
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	52,6329
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,875800
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,27156
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	4266,54
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,02655
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,62292
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,18806
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,615735
ROMANIA	Leu *	131	ROL	28683,7
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	27,2374
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	399,825
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,86657
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,11864
SANT'ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,615735
SÃO TOME e PRINCIPE	Dobra	191	STD	7650,38
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,02872
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1726,63
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,60156
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	42,6955
SLOVACCA REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41,9505
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	223,5431
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	7294,59
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	80,9324
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35684
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35684
ST KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,35684
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,875800
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	10,0974
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	228,880
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	1907,93
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,05942
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,46782
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	10,0974

Paese	Valuta	Cod UIC	Cod ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,33008
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	29,8239
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	846,957
THAILANDIA	Baht	73	THB	37,9768
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,96483
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,40858
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,29936
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1192600
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4554,16
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,66113
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1544,38
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	244,779
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	12,8507
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	607,991
VANUATU	Vatu	208	VUV	125,910
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	816,617
VIETNAM	Dong	145	VND	13274,7
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	151,926
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	3982,91
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	48,1887

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia.

N.B. I cambi sono disponibili sul sito Internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il direttore centrale: BUSA

02A06458

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 29 marzo 2002)**, coordinato con la legge di conversione 24 maggio 2002, n. 100** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4)**, recante: «Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di strasporto aereo *e per le imprese di gestione aeroportuale*».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente testo coordinato, corredato delle relative note, sarà ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 2002.

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.

1-bis. *I commi 1*-bis, *1*-ter *e 1*-quater *dell'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:*

1-bis. *Per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonché in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese commerciali.*

1-ter. *Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1*-bis*, per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:*

a) *premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1º febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo;*

b) *premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;*

c) *premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi.*

1-quater. *Le altre imprese di cui al comma 1*-bis *devono corrispondere, con le medesime modalità di cui al comma 1*-ter*, un premio così determinato:*

a) *imprese di gestione aeroportuale:*

1) *in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;*

2) *in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;*

b) *esercenti attività di cargo: la copertura di attività di cargo è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.*

1-quinquies. *I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1*-bis *con decorrenza 27 novem-*

bre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002.

1-sexies. *È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1*-bis, *fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.*

1-septies. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di operatività dell'intervento di cui al presente articolo».*

2. Per il periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2002 lo *Stato garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1*-bis, *1*-ter *e 1*-quater, *del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituiti dal presente articolo.*

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A06601

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i dipendenti da cooperative e consorzi agricoli», in Roma.

Con decreto ministeriale 15 aprile 2002, all'associazione «Fondo pensione a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i dipendenti da cooperative e consorzi agricoli», in forma abbreviata «Fondo Pensione FILCOOP», con sede in Roma, via Torino n. 6, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A05887

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensioni Banca delle Marche», in Jesi

Con decreto ministeriale 15 aprile 2002, all'associazione «Fondo pensioni Banca delle Marche», con sede in Jesi (Ancona), via Ghislieri n. 6, è riconosciuta la personalità giuridica.

02A05888

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Anadiag Italia S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 30633 del 15 marzo 2002 la ditta «Anadiag Italia S.r.l.», con sede legale in fraz. Rivalta Scrivia - Tortona (Alessandria), strada comunale Savonesa n. 9, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per tre anni a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

02A05852

Riconoscimento dell'idoneità alla ditta «Anadiag Italia S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 30634 del 15 marzo 2002 la ditta «Anadiag Italia S.r.l.», con sede legale in fraz. Rivalta Scrivia - Tortona (Alessandria), strada comunale Savonesa n. 9, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per tre anni a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'Allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'Allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi di preraccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

02A05853

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651121/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.